

COMUNE DI CONFENZA

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
INTEGRATI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE
ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16/12/2021

ART. 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – FINALITA'

La Legge quadro di riforma dell'assistenza n. 328/2000 assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione (in part. Artt. 2, 3 e 38 Cost.).

La Legge 328/00 mira ad introdurre una nuova filosofia del sociale fondata essenzialmente sulla promozione di opportunità per lo sviluppo "pieno" della persona, concepita qui come al centro del sistema sociale e come titolare di diritti lungo tutto l'arco della vita, anche quando in condizioni di conclamata necessità, come ad esempio avviene nei casi dei diversamente abili, delle persone in difficoltà economica, familiare, psicologica, in difficoltà comunque collegate ad uno stato di non autosufficienza.

Con lo stesso spirito della 328/2000, dunque, gli inserimenti lavorativi a favore di soggetti svantaggiati comunemente note come "borse lavoro" si configurano in prima battuta come una tipologia di intervento essenziale per il sistema sociale locale di servizi.

Più specificamente, si tratta di uno strumento che permette al soggetto in situazione di "debolezza", di realizzare un percorso formativo/educativo all'interno di realtà produttive, favorendo l'autonomia e l'apprendimento di specifiche mansioni lavorative oltre che l'acquisto di una maggiore autonomia personale. Ciò risponde in particolare al dettato costituzionale che all'art. 38 sancisce il diritto di inabili e minorati all'educazione e all'avviamento professionale.

Non configurandosi come attività lavorativa vera e propria, ma piuttosto come sperimentazione di un progetto di formazione ed educazione, la borsa lavoro rappresenta per "soggetti deboli" un percorso di emancipazione dall'assistenzialismo. Allo stesso tempo, la presenza sul luogo di lavoro di un soggetto escluso dal contesto produttivo a causa delle sue difficoltà sociali e relazionali o per mere e gravi situazioni di inoccupazione, costituisce un elemento di umanizzazione delle condizioni e dei ritmi lavorativi, un parametro per verificare se il luogo di lavoro è o può essere un ambito di promozione e rispetto della

persona in quanto tale.

Tale tipologia di intervento permette inoltre una conoscenza approfondita ed una maggiore comprensione oltre che della personalità e delle capacità relazionali della persona svantaggiata, anche delle capacità lavorative che innegabilmente ha e meritano di essere "tirate fuori" e valorizzate.

In base alla legge 328/2000, responsabile per la promozione e attuazione dei percorsi di inserimento e integrazione dei soggetti in situazione di svantaggio è il Comune, quale soggetto garante per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, deputato secondo il nostro ordinamento giuridico ad erogare i servizi e le prestazioni sociali.

Le borse lavoro per soggetti svantaggiati, non godendo di una disciplina coniata ad hoc costituiscono uno strumento di politica sociale, assolutamente in linea con spirito della Legge 328/2000 per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e non si configurano come attività lavorativa vera e propria ma come vere e proprie misure sociali con finalità e obiettivi legati principalmente all'integrazione, all'educazione e alla formazione attraverso la realizzazione di esperienze di inserimento in ambienti protetti.

In tale logica le borse lavoro rappresentano per alcuni una esperienza transitoria, che li matura e consente di accedere al mondo del lavoro vero e proprio; per altri può essere l'unica forma di impegno possibile e comunque finalizzate a:

- sostenere la persona nella sua interezza e nel suo universo di relazioni a partire dal contesto familiare, affinché possa acquisire le abilità relazionali e i saperi necessari a recuperare un proprio contesto di normalità;
- utilizzare la Borsa Lavoro come una fase avanzata del percorso riabilitativo.
- essere di grande aiuto per alcune fasce sociali caratterizzate da bassa professionalità, titolo di studio debole, lieve disagio psichico o fisico o necessità lavorativa non soddisfatta dall'attuale assenza di richiesta.

ART. 2

OBIETTIVI

Gli obiettivi operativi sono i seguenti:

- scoraggiare le forme di professionalismo della povertà e favorire l'emersione delle povertà sommerse e dei "nuovi poveri";
- monitorare costantemente l'andamento del fenomeno povertà al fine di coglierne le variazioni nel tempo sia di natura qualitativa che quantitativa;

- trasformare gli interventi in danaro in prestazioni di servizi;
- assicurare a tutte le forme di sostegno economico continuativo un'azione di costante tutoring familiare;
- orientare gli interventi di sostegno economico a obiettivi di efficacia volti a rimuovere le cause di bisogno.

ART. 3

MODALITA' DI GESTIONE

Il servizio è istituito e gestito direttamente dal Comune Confienza che apporta tutte le risorse necessarie in termini di programmazione, finanziamento e personale dedicato all'attuazione dello stesso. Tale forma gestionale comporta <<l'accollamento>> sul personale del Comune delle attività connesse alla programmazione, realizzazione, tutoraggio e verifica dei riscontri sul progetto di Borsa Lavoro.

Tale modalità di gestione aumenta la capacità del Comune di dare risposte adeguate ai bisogni concreti dei propri cittadini – in quanto tali bisogni sono facilmente recepibili da parte dell'ente locale, comporta certamente costi economici inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dal ricorso alle altre forme gestionali.

ART. 4

OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Confienza, al fine di favorire il processo di accesso al lavoro per particolari fasce di popolazione che incontrano maggiore difficoltà e nel contempo contribuire a limitare la frustrazione dell'inattività e il senso di inadeguatezza derivante dal richiedere prestazioni assistenziali, intende sostenere le imprese del territorio di Confienza che intendano avviare a progetti di attività lavorativa soggetti socialmente svantaggiati per i seguenti soggetti elencato solo a titolo esemplificativo (ex detenuti, ex o in terapia per dipendenze patologiche, donne separate con prole e/o ragazze madri, extracomunitari, altri soggetti con particolari esigenze sociali ed economiche, inoccupati, disoccupati, ecc.) a progetti di attività lavorativa ;mediante borse lavoro , con incentivi mensili di importo che può andare da €.300,00 ad € 500,00 a seconda delle ore di utilizzo per sei mesi, eventualmente rinnovabili nei casi disciplinati dal presente regolamento;

Potranno essere previsti ulteriori requisiti di ammissione inerenti qualificazioni o esperienze

pregresse a seconda del tipo di progetto da realizzare.

Il Comune finanzia altresì e prioritariamente progetti da realizzare direttamente dallo stesso Comune, in ciascun progetto verranno specificati i soggetti che possono partecipare e i requisiti che devono possedere nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento e dei suoi principi generali;

Il presente regolamento ha lo scopo di favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze tecnologiche e professionali attraverso dinamiche relazionali che vengono ad instaurarsi all'interno dell'ambiente lavorativo al fine di pervenire alla creazione di opportunità di lavoro presso il Comune o presso le imprese, mediante un arricchimento del bagaglio di esperienze maggiormente spendibile in termini occupazionali.

Esso disciplina e regola le modalità di accesso e presentazione delle domande da parte delle imprese e degli interessati alle borse lavoro.

ART. 5

CONTENUTI DELLA BORSA ED EMOLUMENTI

La borsa lavoro mette in atto un'esperienza professionalizzante, a tempo determinato, in un contesto lavorativo e formativo e prevede la corresponsione al/alla beneficiario/a di un incentivo mensile netto che va da € 300,00 ad € 500,00, proporzionato alle ore di impiego e finanziato interamente dal Comune.

Potrà essere prevista la compensazione con eventuali morosità di canoni ecc. nei confronti del Comune.

L'utilizzazione dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude ai soggetti utilizzatori privati di assumere successivamente i soggetti medesimi nella stessa area professionale, ed anzi nella domanda di partecipazione gli stessi soggetti utilizzatori si impegnano a valutare volta per volta la priorità dei borsisti in caso di nuove assunzioni.

ART. 6

SOGGETTI INTERESSATI

Possono presentare domanda di ammissione alla borsa lavoro le persone residenti e dimoranti nel Comune di Confienza, che si trovano nelle condizioni di disagio indicate

all'art.4 del Regolamento, purché documentate. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere corredata da valido documento di riconoscimento, dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare (ISEE) ed ai fini dell'istruttoria dovrà essere corredata da relazione sociale, dalla quale si rilevi lo stato di disagio socio-relazionale dell'istante e l'effettiva dimora nel paese.

Fra gli utenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, e nell'ambito delle varie tipologie di borse lavoro, verranno stilate apposite graduatorie in ordine di condizione economica del nucleo familiare, dando priorità alle situazioni di maggiore disagio sociale e relazionale.

Non potranno presentare istanza coloro i quali siano stati sottoposti al trattamento del 41 bis di cui alla legge 354/75.

Dall'altra parte presenteranno apposita istanza le imprese, aziende, associazioni, parrocchie e patronati operanti sul territorio, che intendano partecipare alla realizzazione di tali borse lavoro.

ART.7

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE

Il Comune di Confienza, in relazione alle richieste pervenute, predisporrà per ogni richiedente una scheda personale contenente una diagnosi funzionale utile ai fini di un proficuo inserimento socio-lavorativo.

Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'inclusione nell'elenco, che dovrà pervenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta di integrazione.

Nel caso di progetti realizzati nelle imprese il Comune di Confienza procederà, previo colloquio informativo, a definire gli abbinamenti tra le persone selezionate e le imprese richiedenti. L'immissione nel tirocinio formativo terrà conto delle attitudini accertate e delle opportunità di inserimento in aziende, associazioni, parrocchie e patronati disponibili oltre che di eventuali suggerimenti proposti dalle stesse.

Gli abbinamenti così definiti verranno approvati con determina del Responsabile di servizio che provvederà successivamente a stipulare le relative convenzioni con le imprese

interessate ad offrire il tirocinio formativo e la borsa lavoro al richiedente.

Nel caso di progetti del Comune l'abbinamento avverrà per ciascun progetto sulla scorta della graduatoria relativa allo stesso.

ART.8

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI TIROCINANTI

Per la valutazione delle istanze prodotte i criteri minimi da prevedere nei singoli bandi sono i seguenti:

- Priorità per i disabili compatibilmente con la mansione lavorativa oggetto del bando;
- Stato occupazionale: Disoccupazione, inoccupazione, licenziamento, chiusura ditta, mobilità, ecc;
- Esistenza di prole: con assegnazione di punteggi per figlio minorenni o maggiorenne se studente a carico o che grava in rilevanti situazioni di disagio o handicap, comprovati, che non inibiscano la capacità lavorativa;
- Orfano o minore con genitori separati o divorziati, che gravano in situazioni di disagio;
- Reddito;
- Stato di particolare disagio socio-relazionale su valutazione del Servizio sociale.

In ciascun progetto e relativo bando i suddetti criteri selettivi verranno dettagliati con i relativi punteggi ed eventualmente integrati con altri criteri inerenti eventuali requisiti professionali e/o titoli qualificanti a seconda dell'utilizzo al pari dei requisiti di ammissione.

ART.9

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA BORSA LAVORO

Lo svolgimento del tirocinio formativo con l'erogazione della borsa lavoro si svolgerà presso il Comune o presso le strutture operative di imprese commerciali, artigianali, di servizi, che accettino di sottoscrivere le convenzioni di cui al precedente articolo a favore dei/delle beneficiari/e di borse lavoro.

Le imprese potranno assumere da un minimo di una unità ad un massimo di tre unità lavorative e si dovranno far carico di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi (RCT). Tali obblighi gravano sul Comune nel caso di progetti da realizzare all'interno dello stesso.

ART.10

ORARIO

Le attività di tirocinio formativo e borsa lavoro verranno espletate nell'ambito di una fascia oraria ampia, da definire in ciascun progetto, dando atto che l'orario di impiego personale di ciascun borsista non potrà in ogni caso superare le 20 ore settimanali e le 8 ore giornaliere e non dovrà essere inferiore alle 12 ore settimanali e alle 3 ore giornaliere.

Per ogni utente verrà predisposto dal Comune un registro-presenze mensile su cui verrà registrato giornalmente l'orario di entrata e di uscita, nonché le eventuali assenze e controfirmato per convalida dal responsabile del servizio comunale di utilizzo o dal responsabile aziendale e/o tutor aziendale.

ART.11

DURATA, SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA BORSA LAVORO

La durata della borsa lavoro è di 6 mesi.

Al termine del periodo verrà effettuata una valutazione sul percorso formativo/professionale svolto dal/dalla beneficiario/a e verrà valutata anche la sua spendibilità nel mercato del lavoro. Solo se e in quanto il Bilancio comunale lo consenta, il periodo di durata della relativa borsa potrà essere prorogato.

Sarà cura del tirocinante, per qualsiasi assenza dalle attività, darne debita comunicazione al Comune o all'impresa ospitante. In caso di assenza imprevista e non programmata, compresa l'assenza per malattia o continuazione della stessa, il borsista dovrà informare telefonicamente il giorno stesso l'azienda, comunicando altresì la durata dell'assenza, che andrà sempre documentata.

La borsa di lavoro può essere sospesa per ciascun semestre, per due sole volte e per un massimo di giorni quindici, senza erogazione dell'incentivo, se supportata da adeguata documentazione giustificativa. In tal caso la borsa lavoro può riprendere al rientro del/della beneficiario/a spostando la scadenza originaria nella misura del corrispettivo periodo di sospensione.

In caso di gravidanza, la borsa di formazione lavoro è sospesa d'ufficio, senza erogazione dell'incentivo, per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa in vigore in materia di maternità e può riprendere al rientro della beneficiaria fino al compimento del periodo di svolgimento inizialmente previsto.

ART. 12

VERIFICHE

Al fine di monitorare l'andamento della borsa lavoro verrà predisposta una scheda individualizzata che, tenendo conto delle competenze del borsista, registri gli obiettivi del progetto individuale e, in itinere, gli adeguamenti organizzativi e le evoluzioni soggettive. La scheda dovrà essere uno strumento utile di intervento facilmente consultabile e aggiornabile, finalizzata, durante il percorso formativo, a monitorare e a rimodulare, se necessario, il tirocinio; costituendo, altresì, alla fine del periodo di formazione, un patrimonio di informazioni su cui avviare le opportune riflessioni in merito alla percorribilità o meno di eventuali progetti di inserimento lavorativo mirato nel settore privato.

La scheda individualizzata sarà costituita da: una scheda iniziale, una scheda di percorso, una scheda di uscita alla cui compilazione concorreranno, di volta in volta, le figure professionali direttamente interessate e i responsabili e/o tutor delle aziende presso le quali il tirocinio è stato effettuato.

ART.13

OBBLIGHI E LIMITI DEL /DELLA BORSISTA

Il beneficiario della borsa lavoro ha l'obbligo di osservare un comportamento corretto e di rispettare le disposizioni organizzative ed operative concordate con il Comune o l'impresa accogliente.

E' esclusa la possibilità di accesso nel medesimo periodo a più di una borsa lavoro al medesimo beneficiario.

ART. 14

EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

Il Comune di Confienza seguirà costantemente la realizzazione delle attività, valutando con

cadenza periodica l'efficacia degli interventi in relazione agli obiettivi prefissati nel progetto, ed eventualmente proponendo una diversa modulazione quantitativa o qualitativa delle prestazioni, in aderenza alle esigenze ed ai bisogni rilevati.

Nel corso delle verifiche periodiche sarà dato ampio spazio alle indicazioni ed alle proposte dei soggetti (Servizi Sociali, Imprese e Tirocinanti), i quali saranno coinvolti, anche a mezzo di appositi questionari, nella valutazione dell'andamento del servizio stesso.

ART. 15

VARIAZIONE, CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI

Ogni variazione nell'erogazione dell'intervento è disposta dal Comune di Confienza sulla base di apposita relazione del Responsabile del servizio di verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione dello stesso.

La cessazione e la sospensione dell'intervento sono disposte anche su segnalazione dei responsabili dell'azienda o dei destinatari, dal responsabile del servizio quando vengono meno condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione o su richiesta del destinatario.

In caso di cessazione del tirocinio formativo per rinuncia da parte del tirocinante o altro motivo imputabile al suo inserimento nell'ambito dell'azienda, si procederà allo scorrimento nell'ambito della stessa tipologia.

ART. 16

Conservazione e archivio delle richieste

Il responsabile del servizio è responsabile della conservazione delle richieste di accesso agli interventi di cui al presente regolamento.

L'archivio, oltre a rappresentare la memoria pubblica dell'attività svolta, è garanzia della Trasparenza dell'azione amministrativa, nonché strumento per la misurazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo degli interventi effettuati. I dati delle persone che accedono agli interventi di cui al presente regolamento sono trattati esclusivamente ai fini della gestione amministrativa e tecnico - scientifica del procedimento che li riguarda, nonché degli adempimenti relativi l'obbligo dell'Ente Locale in materia di

trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali deve in ogni caso essere conforme alla L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni.